

Iscrizione dei crediti contestati in bilancio

Regole diverse presiedono all'iscrizione in bilancio delle componenti attive e passive. Il trattamento dei crediti contestati, la diversità tra crediti futuri e condizionati e l'applicazione del principio di ragionevolezza.

Federico Raffaele

COLLABORATORE CERADI - LUISS - GUIDO CARLI

Secundo la formulazione dell'art. 2424 cod. civ., l'iscrizione dei crediti in bilancio è condizionata dalla preventiva distinzione tra crediti da ricomprendersi tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B, III, 2 dell'attivo dello stato patrimoniale), e crediti da ricomprendersi nell'attivo circolante (voce C, II dell'attivo dello stato patrimoniale).

A questa indicazione topografica relativa alla collocazione, nel codice, dei crediti in bilancio non fa seguito, tuttavia, alcuna informazione sui requisiti che essi devono presentare per essere iscrivibili nel bilancio: infatti, sia l'art. 2424, sia l'art. 2424-bis - relativo a disposizioni concernenti le singole voci dello stato patrimoniale - tacciono al riguardo.

Il principio di dissimetria

Le regole circa l'iscrizione dei crediti vengono, perciò, tratte e ricondotte nell'alveo dei principi



Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi il sito:
www.societa24.com

generali di redazione del bilancio che adesso trovano puntuale emersione legislativa nell'art. 2423-bis cod. civ.: infatti, in conseguenza del principio di prudenza (art. 2423-bis, n. 1, cod. civ.) e della sua ulteriore declinazione - il principio di dissimetria (*Imparitätsprinzip*) - diverse regole devono presiedere all'iscrizione in bilancio delle componenti attive e delle componenti passive del patrimonio; in altri termini, le componenti attive devono essere iscritte solo se certe, mentre ogni probabilità - per quanto ridotta - di eventi negativi deve venir considerata in bilancio^[1].

Da qui la conclusione che possono essere iscritti solo crediti di sicura esistenza, mentre non potrebbero essere iscritti, pertanto, quelli eventuali, futuri o condizionali^[2].

(1) Per tutti, G.E. Colombo, G. Olivieri, «Il bilancio di esercizio e consolidato», in G.E. Colombo, G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, VII, Torino, 1994, pagg. 190-191, nonché G.E. Colombo, I debiti contestati nel bilancio, in Giur. comm., 1980, II, pag. 71, nota a trib. Roma 25 giugno 1979, Id., «Omessa iscrizione in bilancio di passività contestate», in Società, 1990, III, pag. 330, nota a trib. Milano 30 ottobre 1989.

(2) G.E. Colombo, G. Olivieri, «Il bilancio di esercizio e consolidato», cit., pag. 316. Relativamente a quelli condizionali, però, se ne ammette l'iscrizione una volta che la condizione si sia verificata. Si esprimono in questi termini B. Quattraro, S. D'Amora, Il bilancio di esercizio e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie, I, Milano, 1998, pag. 127.

Al riguardo, poi, il principio contabile n. 15, redatto dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), definisce i crediti come «il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri» e ne autorizza l'iscrizione in bilancio, da un lato, per «i crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine», se sono maturati i relativi ricavi, ossia se «(1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato» e «(2) lo scambio è già avvenuto»; dall'altro, per «i crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi», «se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa» (con la precisazione che l'esistenza e le caratteristiche del titolo si basano su criteri giuridici).

Alla luce del principio di dis-simmetria, che impone l'iscrizione delle componenti passive anche solo probabili, la maggior parte delle attenzioni degli operatori giuridici si è concentrata, dunque, sul problema dell'iscrivibilità e, successivamente, della valutazione dei debiti contestati o incerti.

Il tema dei crediti contestati

Molto meno indagata sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza è stata la tematica dei crediti contestati, nella convinzione, forse un po' troppo semplicistica, che dalla contestazione derivasse l'incertezza del credito e, pertanto, ne fosse impedita, se non addirittura proibita, l'iscrizione nello stato patrimoniale, per via dell'assenza del requisito necessario della certezza. A nostro avviso, una corretta impostazione del problema non può prescindere dall'analisi della questione alla luce della finalità del bilancio, essendo evidente che l'iscrivibilità o meno di determinate poste è subordinata alla


considerazione degli interessi a tutela dei quali le norme bilancistiche sono dettate. Senza ripercorrere in questa sede l'evoluzione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito alla finalità del bilancio, si può convenire sul fatto che la funzione preminente del bilancio sia quella di offrire una «obiettiva ed imparziale informazione sulla composizione ed il valore (...) del patrimonio sociale e sul reddito conseguito»^[3] o, in altre parole, quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio^[4].

Inoltre, come ha peraltro confermato la prima decisione da cui ha preso le mosse il suddetto orientamento, «la normativa che regola la redazione del bilancio d'esercizio (...) non è volta in via immediata e diretta ad evitare pregiudizi patrimoniali ai soci o ai terzi» e «l'oggetto principale ed immediato di quelle norme va intravisto nell'informazione cui sono tenuti amministratori e sindaci non solo nell'interesse dei soci e dei terzi ma anche nell'interesse della società medesima»^[5].

Un secondo momento d'indagine deve riguardare i mezzi attraverso i quali il legislatore prevede che la summenzionata finalità di obiettiva informazione venga realizzata. Posto, infatti, che questa è la funzione del bilancio, il legislatore ha successivamente dovuto indicare il modo (o i modi) per mezzo del quale (o dei quali) detta finalità viene perseguita.

Redazione del bilancio e discrezionalità degli amministratori

La soluzione prescelta è stata quella di affidare la redazione del bilancio alla discrezionalità



(3) G.E. Colombo, G. Olivieri, «Il bilancio di esercizio e consolidato», cit., pagg. 35-36, a cui si rinvia per l'ampia trattazione dell'evoluzione delle posizioni sulla funzione del bilancio e della giustificazione giuridica della finalità di obiettiva informazione.

(4) Art. 2423, comma 2, cod. civ., dal quale si fanno discendere i principi di chiarezza, verità e precisione che presidono la redazione del bilancio.

(5) Trib. Milano 23 dicembre 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, pag. 129, e in Banca, borsa e titoli di credito, 1969, II, pag. 279.

tà⁽⁶⁾ degli amministratori e di fissare immediatamente dei “paletti” che detta discrezionalità limitassero: ecco che, quindi, per espressa conferma legislativa⁽⁷⁾, vengono in rilievo i principi di prudenza e di competenza.

La duplice esigenza di garantire, da un lato, l'affidabilità della consistenza patrimoniale della società e, dall'altro, di tenere in considerazione la concreta realtà dei traffici commerciali, comportava la necessità di una scelta legislativa, per certi versi, arbitraria. Infatti, «allorché i momenti di riferimento entro i quali accertare il profitto [e di conseguenza la consistenza patrimoniale, n.d.A.] sono l'inizio e il termine dell'impresa, sarà la differenza di valore del capitale investito misurato in tali due momenti (iniziale e finale) ad indicarne l'accrescimento (utile) o la diminuzione (perdita). Laddove si voglia procedere a tale accertamento nel corso della vita dell'impresa, la misurazione, pur rimanendo concettualmente ancorata al medesimo criterio, deve essere adattata alla peculiarità derivante dalla continuazione dell'attività: la rilevazione del flusso di profitto entro un periodo temporale non coincidente con l'intera vita dell'impresa (solitamente l'anno solare) comporta la fittizia interruzione dell'attività dell'impresa a un dato momento, mediante idonei accorgimenti tecnici che trovano origine nella pratica contabile e nella scienza aziendalistica»⁽⁸⁾.

Appare, quindi, evidente che il legislatore persegue l'intento di raggiungere risultati oggettivi attraverso strumenti che si prestano ad un certo grado di soggettività. L'apparente irrazionalità della soluzione si spiega allorché

non si voglia rinvenire nel concetto di verità il significato di «corrispondenza tra enunciati e fatti», bensì quello di «corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche». L'importante è, quindi, che, pur in presenza «di diverse concrete attribuzioni di valore allo stesso bene nell'ambito dello stesso complesso aziendale da parte di diversi soggetti», la soggettività sia confinata entro determinati limiti, al di là dei quali «non vi è più valutazione, ma, alternativamente, errore o arbitrio»⁽⁹⁾.



Obiettività dell'informazione e tutela di interessi plurimi

Tirando le fila di quanto appena detto, il quadro che emerge può essere delineato come segue. Anzitutto, come ha confermato la giurisprudenza precedentemente menzionata, la funzione di obiettiva informazione tutela interessi plurimi⁽¹⁰⁾, non solo dei soci, ma

anche dei creditori e dei terzi che hanno interesse ad una corretta rappresentazione del patrimonio sociale, per la salvaguardia dell'integrità del patrimonio stesso, nonché per una sua chiara e veritiera rappresentazione e informazione. Anzi, proprio la tensione tra interessi apparentemente contrapposti (i soci alla distribuzione dei benefici, i creditori al mantenimento delle garanzie patrimoniali in capo al debitore) indirizza verso l'equilibrio e la composizione dei medesimi, orientando il quadro di riferimento entro cui gli amministratori usano la propria perizia professionale e la propria discrezionalità tecnica nella redazione del bilancio⁽¹¹⁾.

(6) Non discrezionalità “amministrativa” - non censurabile salvo ipotesi di assoluta arbitrarietà - bensì discrezionalità “tecnica”, vale a dire corretto esercizio del dovere di valutare. In questi termini, per tutti, G.E. Colombo, «Criteri di valutazione e relazione al bilancio», in Società, 1989, I, pag. 54, nota ad App. Milano 13 settembre 1988.

(7) Art. 2423-bis, comma 1, nn. 1), 3) e 4), cod. civ.

(8) E. Ruggiero, «Diritto contabile delle società per azioni», in G. Visentini, Principi di diritto commerciale, Padova, 2006, pagg. 484-485.

(9) Per questa impostazione, cfr. G.E. Colombo, G. Olivieri, «Il bilancio di esercizio e consolidato», cit., pagg. 44, 51-52, 62-63, che riporta in dettaglio i termini e i protagonisti in dottrina del dibattito.

(10) Da ciò si fa discendere la natura imperativa della normativa contabile del codice civile.

(11) Per queste riflessioni, cfr. E. Ruggiero, Diritto contabile delle società per azioni, cit., pagg. 494-495.

NOTA BENE

Alla luce del principio di dissimmetria, che impone l'iscrizione delle componenti passive anche solo probabili, l'attenzione degli operatori giuridici si è concentrata sul problema dell'iscrivibilità e, successivamente, della valutazione dei debiti contestati o incerti. Molto meno indagata sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza è stata la tematica dei crediti contestati.

Da ciò deriva che nella valutazione delle poste da iscrivere il redattore non dovrà perdere mai di vista i due termini del "conflitto" - interessi dei soci e dei terzi - senza valorizzare troppo la finalità ricognitiva e informativa a scapito e detrimento di quella organizzativa, pena l'alterazione della situazione di equilibrio che, al contrario, il bilancio vuole garantire.

Infatti, la contabilità è lo strumento che rileva, misura e rappresenta i fenomeni aziendali nella loro dimensione patrimoniale, assicurando l'omogeneità delle grandezze rilevate e, dunque, addizionabilità e confrontabilità. L'imprenditore ha interesse a conoscere la composizione e l'evoluzione del patrimonio aziendale, in modo da sapere perfettamente come operare sul mercato, perché riesce a «sapere cosa entra e cosa esce, cosa si può vendere e cosa si può pagare»^[12]. Inoltre, nelle s.p.a. questa funzione è amplificata dal fatto che i diritti patrimoniali e amministrativi dei soci si misurano e si esprimono in base al bilancio d'esercizio: il bilancio è l'unico strumento attraverso cui l'interesse del socio all'utile viene in rilievo, se non altro perché è l'unico mezzo legale di informazione (oltre che di determinazione dell'utile) che l'ordinamento concede. I soci hanno il diritto di vedere evidenziato l'utile realizzato con l'impiego del patrimonio che essi hanno affidato alle cure

degli amministratori, perché ne siano informati e ne possano disporre la destinazione, deliberandone la distribuzione ovvero il reinvestimento nell'attività di impresa^[13].

In secondo luogo, molte volte oggetto della rappresentazione bilancistica sono "valori stimati" o "valori congetturati"^[14], ossia valori che sono determinati sulla base di giudizi prognostici che, per via della fittizia interruzione dell'attività d'impresa, non sono suscettibili - alla data di redazione del bilancio - di ricevere un'espressa conferma empirica. In questi casi, la verità e correttezza della rappresentazione viene raggiunta - in assenza di dati incontrovertibili - attraverso approssimazioni logiche inferenziali tratte da fatti presenti noti o da esperienze precedenti confrontabili.

NOTA BENE

Un momento dell'indagine deve riguardare i mezzi attraverso i quali il legislatore prevede che la finalità di obiettiva informazione venga realizzata. Posto che questa è la funzione del bilancio, il legislatore ha successivamente dovuto indicare il modo (o i modi) per mezzo del quale (o dei quali) detta finalità viene perseguita.

Da ciò consegue che i paletti che il legislatore ha posto alla discrezionalità degli amministratori - primi fra tutti i principi di prudenza e competenza - operano, ad avviso di chi scrive, ad un duplice livello: in un primo momento, gli amministratori dovranno ponderare la iscrivibilità, o meno, della posta in bilancio; in un secondo momento, superato il precedente sbarramento, dovranno considerare in che modo tale posta vada iscritta, cioè dovranno attuare un vaglio in merito alla valutazione della stessa.

Questa distinzione è ben chiara sia per la dottrina sia per la giurisprudenza: posto, infatti, che il fatto giuridico - non già quello

(12) J. Favier, *L'oro e le spezie*, Milano, 1990, pag. 279, citato da E. Ruggiero, *Diritto contabile delle società per azioni*, cit., pag. 482.

(13) E. Ruggiero, *Diritto contabile delle società per azioni*, cit., pag. 494.

(14) Utilizzano questa terminologia G.E. Colombo, G. Olivieri, «Il bilancio di esercizio e consolidato», cit., pagg. 51-52, riportando le espressioni di Superti Furga, «Il significato conoscitivo della nozione di "verità" nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa», in *Giur. comm.*, 1985, I, pag. 1030 e segg.

contabile - costituisce il presupposto dell'iscrizione in bilancio^[15], l'iscrivibilità delle poste deve avere alla base delle operazioni che siano dal punto di vista giuridico compiute, vale a dire certe nella loro esistenza - nell'*an* - anche se non sempre nella possibilità di concreto realizzo^[16].



DOTTRINA

Funzione preminente del bilancio è quella di offrire una obiettiva e imparziale informazione sulla composizione e il valore del patrimonio sociale e sul reddito conseguito o, in altre parole, quella di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Distinzione tra crediti sperati o futuri e crediti condizionati

Le considerazioni che precedono hanno tuttavia condotto ad un'applicazione del principio di dissimmetria ai crediti contestati tale da accomunarli ai crediti sperati o futuri e a quelli condizionati: a tutti viene negata l'iscrizione in bilancio.

Anzitutto, a nostro avviso, occorre operare una preventiva distinzione tra gli elementi di questa eterogenea categoria. Infatti, per i crediti sperati o futuri la non iscrivibilità discende direttamente dai principi appena indicati, dal momento che un rapporto giuridico non può dirsi neppure sorto o, comunque, completato, mentre per i crediti condizionali il discorso deve essere affinato. Sebbene il più delle volte si ometta di sottolineare questa distinzione, è evidente che la situazione del credito sospensivamente condizionato differisce da quella del credito risolutivamente condizionato: nell'un caso - credito sospensivamente condizionato -, il credito correttamente non potrà essere iscritto

perché il completamento della fattispecie è subordinato al verificarsi della condizione dedotta nell'accordo; nell'altro caso - credito risolutivamente condizionato - però, il fatto giuridico si è realizzato, anche se i relativi effetti potranno venir meno una volta che si avveri la condizione. Dal che dovrebbe conseguire che l'iscrizione debba, comunque, essere ammessa, anche se una prudente valutazione del credito imporrà poi la predisposizione di adeguati accorgimenti tecnici per far emergere la (eventuale) provvisorietà della situazione.



DOTTRINA

Capaldo, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Milano, 1998;
Colombo, G.B. Portale, *Trattato delle società per azioni*, VII, Torino, 1994;
Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1992;
Colombo, «Omessa iscrizione in bilancio di passività contestate», in *Società*, 1990, III, pag. 330;
Colombo, «Criteri di valutazione e relazione al bilancio», in *Società*, 1989, I, pag. 54;
Colombo, «I debiti contestati nel bilancio», in *Giur. comm.*, 1980, II;
De Gregorio, *I bilanci*, Milano, 1938;
Quatraro, D'Amora, *Il bilancio di esercizio e consolidato delle imprese ordinarie, bancarie, finanziarie, sportive ed assicurative. Problematiche civili, penali e tributarie*, I, Milano, 1998;
Ruggiero, «Diritto contabile delle società per azioni», in G. Visentini, *Principi di diritto commerciale*, Padova, 2006;
Santagata, «Condizioni di accoglimento dell'opposizione a fusione: natura e prova», in *Società*, 1993, IV, pag. 510;
Sottoriva, «Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione», in *Società*, 2004, VIII, pag. 1032;
Superti Furga, «Il significato conoscitivo della nozione di "verità" nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di definizione operativa», in *Giur. comm.*, 1985, I, pag. 1030.

(15) Pertanto, ogni fatto giuridico che dia luogo a modificazioni del patrimonio della società deve venire riflesso, in varia guisa a seconda dei casi, nel bilancio d'esercizio. In questi termini si esprimono C. Santagata, «Condizioni di accoglimento dell'opposizione a fusione: natura e prova», in *Società*, 1993, IV, pag. 510, nota a trib. Genova 13 luglio 1992, G.E. Colombo, I debiti contestati nel bilancio, cit., pag. 68, sulla scia della classica trattazione di A. De Gregorio, *I bilanci*, Milano, 1938, pag. 220 e segg.

(16) L. Salvato, «Problemi di valutazione dei crediti e dei debiti nel bilancio d'esercizio negli orientamenti della giurisprudenza dal "vecchio" al "nuovo" sistema», in *Giur. comm.*, 1995, I, pagg. 277-278, citando A. Arrigoni, «Nullità del bilancio e poteri del giudice», in *Giur. comm.*, 1977, II, pag. 682.

NOTA BENE

La funzione di obiettiva informazione tutela interessi plurimi non solo dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi che hanno interesse ad una corretta rappresentazione del patrimonio sociale, per la salvaguardia dell'integrità del patrimonio stesso.

Ovviamente, queste riflessioni non sono automaticamente estensibili anche al caso dei crediti contestati, ma offrono ulteriori spunti per approfondire la questione.

Il fatto che venga ammessa - sempre che venga ammessa - l'iscrizione di crediti condizionati risolutivamente dimostra una certa sensibilità del legislatore nelle situazioni "di frontiera", una sorta di *fumus*: in altri termini, non è estraneo al diritto contabile considerare e disciplinare tali situazioni.

A nostro avviso, infatti, nel caso dei crediti contestati si pongono due ordini di problemi: in primo luogo, bisogna comprendere cosa si intende quando ci si riferisce genericamente al termine "contestazione"; in secondo luogo, occorre sondare il grado di attendibilità di detta contestazione al fine di valutarne gli effetti in bilancio.

Sotto il primo punto di vista, la casistica potrebbe essere desunta dagli innumerevoli casi, simmetrici ma diametralmente opposti, di debiti contestati che la giurisprudenza ha dovuto affrontare a partire, almeno, dagli anni Ottanta del secolo scorso^[17]. La questione, però, ha offerto maggiori spunti di riflessione nel caso dei debiti contestati posto che, ammessane l'iscrivibilità, ciò implicava un vaglio circa la relativa valutazione. Dal lato del credito contestato, invece, la sbrigativa conclusione che "contestato" equivalga ad "incerto" conduceva a negarne la stessa iscrizione.

Eppure la "contestazione" è etichetta applicabile ad una pluralità indefinita di situazioni anche molto eterogenee tra loro. Non è sem-

plice indicare quando un credito, pur contestato, debba davvero considerarsi incerto: quasi per definizione, infatti, il debitore è portato a non pagare o, quantomeno, a non riconoscere il proprio debito, ma certo non ogni tipo di atteggiamento dilatorio od ostruzionistico può configurare una vera e propria contestazione. Così come, dall'altro, non necessariamente soltanto l'aver intrapreso un'azione giudiziale contro il creditore integra gli estremi della contestazione, per il solo fatto che c'è quel livello minimo di serietà rappresentato dall'aver messo in moto la complessa macchina della giustizia.

Sebbene il requisito necessario per l'iscrizione delle poste attive sia quello della certezza, raramente in diritto, e ancor più nei rapporti di debito-credito, si può parlare di certezza al di fuori di una sentenza di un giudice, peraltro, passata in giudicato. A questo punto, la discriminazione tra crediti iscrivibili e crediti non iscrivibili è basata solamente su un differente apprezzamento della recuperabilità o meno del credito e dall'atteggiamento più o meno cooperativo del debitore? La domanda pare lecita.

NOTA BENE

Il legislatore ha posto dei "paletti" alla discrezionalità degli amministratori - primi fra tutti i principi di prudenza e competenza - che operano su due diversi livelli: iscrivibilità della posta in bilancio e modalità di iscrizione.

A ciò si potrebbe forse obiettare che, come già dimostrato, tutto il bilancio si regge su valutazioni soggettive dei redattori e, pertanto, ciò non sarebbe inidoneo a fondare una regola bilancistica.

Il grado di attendibilità della contestazione

Ma proprio questo ci conduce al secondo punto di vista da analizzare, ossia il grado di attendibilità della contestazione.

(17) Quando, ancora, G.E. Colombo, I debiti contestati nel bilancio, cit., pag. 65, scriveva: «il tema propostomi non trova ampia trattazione né nella dottrina specialistica né nella giurisprudenza italiana in tema di bilanci».

NOTA BENE

Il principio di dissimmetria è stato applicato ai crediti contestati in modo tale da accomunarli ai crediti sperati o futuri e a quelli condizionati: a tutti viene negata l'iscrizione in bilancio.

Se, però, il problema diventa valutare il grado di attendibilità della contestazione, vale a dire operare un vaglio caso per caso, allora non si può condividere quell'orientamento aprioristico volto a negare in assoluto l'iscrivibilità del credito c.d. contestato. Negarla *a priori* rivela, tra l'altro, un'inclinazione ideologica a riconoscere al bilancio una funzione di tutela estrema dei terzi e dei creditori a scapito della funzione organizzativa: ma ciò, come già detto, comporta probabilmente un'alterazione della situazione di equilibrio che il bilancio mira a realizzare. Il controllo delle valutazioni, ancor più in contesti strettamente legati agli apprezzamenti soggettivi dei protagonisti, impone di introdurre quello che - ad avviso di chi scrive - rappresenta la chiave di volta di tutti i problemi di bilancio: il principio di ragionevolezza.

Come è stata magistralmente illustrata^[18], in ambito contabile la ragionevolezza si estrinseca nella capacità di saper mediare tra due diverse e, per certi versi, contrapposte esigenze: quella della "cautela" e quella della "veridicità". Affiancare, pertanto, alla prudenza la ragionevolezza ha il vantaggio di sottolineare con forza che, nel processo di valutazione, tutte le scelte e le stime effettuate debbono essere opportunamente motivate, che l'*iter* seguito per giungere a certe conclusioni deve essere compiutamente illustrato e che, infine, deve essere dimostrata la plausibilità o, meglio, la preferibilità della valutazione fatta rispetto ad altre possibili alternative.

Il principio di ragionevolezza ha, peraltro, la caratteristica di fungere da criterio ispiratore della redazione del bilancio, ma anche

quella di rappresentare il parametro alla cui stregua si possono sindacare le valutazioni di coloro che il bilancio sono chiamati a redigere.

Infatti, secondo quanto impone l'art. 2426, comma 1, n. 8), cod. civ., l'iscrizione dei crediti deve avvenire «secondo il valore presumibile di realizzo». Una prudente valutazione imporrà, da un punto di vista tecnico-contabile, i seguenti passaggi:

- calcolare una quota di svalutazione (corrispondente alla quota di presumibile futuro mancato incasso);
- iscrivere, a conto economico, un costo di esercizio pari alla svalutazione;
- iscrivere o incrementare, a stato patrimoniale, il relativo fondo rischi su crediti;
- iscrivere, di conseguenza a stato patrimoniale, la differenza tra il valore nominale del credito e il fondo svalutazione corrispondente^[19].

La manifestazione numerica di siffatti meccanismi contabili dovrà essere guidata dal principio di ragionevolezza: il problema, quindi, si sposta sulla determinazione del valore di presumibile realizzo, ossia sul *quantum* da accantonare nell'esercizio, cosa resa ancor più complicata dal fatto che detta valutazione è oggetto di una scelta ampiamente discrezionale degli amministratori. Tuttavia, ritenere di fatto insindacabile la determinazione discrezionale degli amministratori non è giustificato, dal momento che il presumibile valore di realizzo è oggetto di una stima, vale a dire di un procedimento ispirato a fini conoscitivi, non dispositivi: ne deriva la piena sindacabilità della valutazione e la possibilità di un giu-

NOTA BENE

È evidente che la situazione del credito sospensivamente condizionato differisce da quella del credito risolutivamente condizionato: il primo non può correttamente essere iscritto, del secondo dovrebbe ammettersi l'iscrivibilità a bilancio.

(18) P. Capaldo, *Reddito, capitale e bilancio di esercizio. Una introduzione*, Milano, 1998, pag. 255 e segg.

(19) C. Sottoriva, «Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione», in *Società*, 2004, VIII, pag. 1032, nota a trib. Milano 3 settembre 2003.

dizio di illiceità quando la svalutazione rispetto al nominale non trovi giustificazione in dati concreti, che rendano probabile un realizzo non integrale del credito^[20].



NOTA BENE

Il principio di ragionevolezza funge da parametro per la sindacabilità delle valutazioni dei redattori del bilancio. Dovranno preliminarmente formare oggetto di approfondimento la serietà commerciale della clientela, le crisi economiche in determinati settori di attività oppure aree o zone di vendita, il grado di frazionamento e l'anzianità del credito.

Considerazioni conclusive

Ecco che, quindi, emerge l'altro aspetto del principio di ragionevolezza, vale a dire quello di fungere da parametro per la sindacabilità delle valutazioni dei redattori.

Infatti, dovranno preliminarmente formare oggetto di approfondimento: la serietà commerciale della clientela, le crisi economiche che possono interessare determinati settori di attività oppure aree o zone di vendita, il grado di frazionamento del credito, l'anzianità del credito sulla base della data di scadenza. A questo punto, raccolte le necessarie informazioni sulle cause del ritardo, occorre individuare e separare i crediti in relazione al grado di rischio, ossia qualificarli come crediti apparentemente di certo realizzo, crediti di dubbia esigibilità, crediti inesigibili^[21].

Su questa base, poi, l'esame dovrà essere, in primo luogo, analitico, nel senso, cioè, che dovrà avere ad oggetto l'analisi della solvibilità dei singoli debitori, basata sull'apprezzamento delle singole posizioni, ossia sulla stima, saldo per saldo, del grado di affidabilità

del debitore e, corrispondentemente, dell'importo del previsto recupero del credito o della prevista perdita.

Per altro verso (posto che questo criterio si attaglia ai crediti di dubbia esigibilità o inesigibili), relativamente ai crediti apparentemente sani, si dovrà applicare una valutazione globale o forfetaria del rischio di mancato realizzo, calcolata tenendo in considerazione l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti, alle condizioni economiche generali o del settore o, anche, del Paese nel quale operano i debitori^[22].

Esaurita la fase dell'indagine, la motivazione concreta delle valutazioni che stanno alla base della creazione di fondi rischi o fondi svalutazione dovrà essere adeguatamente data nella nota integrativa. Anzi, mentre a fronte di eventi negativi la cui probabilità di manifestazione è ridotta o pressoché nulla, non è consentita la costituzione di uno specifico nuovo fondo o l'incremento di un fondo preesistente; al contrario, per i soli eventi la cui manifestazione è stata giudicata possibile dal redattore di bilancio, sarà opportuno un richiamo di informativa nella nota integrativa avente ad oggetto l'evidenziazione di ogni informazione relativa al predetto evento,



DOTTRINA

In ambito contabile la ragionevolezza si estrinseca nella capacità di saper mediare tra due contrapposte esigenze: quella della "cautela" e quella della "veridicità". Affiancare alla prudenza la ragionevolezza ha il vantaggio di sottolineare, nel processo di valutazione, tutte le scelte e le stime opportunamente motivate, l'iter seguito compiutamente illustrato e la preferibilità della valutazione fatta rispetto ad altre possibili alternative (Capaldo).

(20) G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Torino, 1992, pag. 229.

(21) C. Sottoriva, «Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione», cit., pag. 1016 e segg.

(22) Cfr. C. Sottoriva, «Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione», cit., pag. 1023; G.E. Colombo, G. Olivieri, «Bilancio d'esercizio e consolidato», cit., pag. 319. In giurisprudenza, Trib. Napoli 24 febbraio 2000; trib. Milano 20 febbraio 1985; trib. Milano 5 aprile 1984; trib. Milano 13 gennaio 1983; trib. Milano 3 dicembre 1981.

ISCRIZIONE DEI CREDITI SECONDO IL VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZO**Principio-guida: principio di ragionevolezza****Calcolo di una quota di svalutazione (quota di presumibile futuro mancato incasso)****Iscrizione a conto economico di un costo di esercizio pari alla svalutazione****Iscrizione, o incremento, a stato patrimoniale del relativo fondo rischi su crediti****Iscrizione a stato patrimoniale della differenza tra valore nominale del credito e fondo svalutazione corrispondente**

utile per il lettore al fine di comprendere la natura dell'evento, la valutazione che allo stesso è stata data dal redattore di bilancio e i possibili effetti che tale evento potrebbe determinare sul bilancio e sull'andamento dell'impresa^[23].

Con riferimento più specifico ai crediti contestati, l'iter logico che chi redige il bilancio deve seguire non si discosta di molto da quello fin qui illustrato.

Si potrà, per esempio, fare riferimento alla cronologia dei rapporti commerciali con un dato debitore e verificare se i precedenti, pur in presenza di atteggiamenti dilatori, confermino la piena solvibilità dello stesso. Oppure si potrà tenere in considerazione le precedenti esperienze giudiziali di un soggetto il quale, per esempio, è solito intraprendere azioni legali al limite della temerarietà sempre per finalità ostruzionistiche, ma con effetti a lui sempre sfavorevoli.

Tuttavia, la ragionevolezza fungerà anche in

questo caso da parametro di sindacabilità: è evidente, infatti, che iscrivere un credito per un ammontare prossimo allo zero o, comunque, di importo trascurabile, e gonfiare oltremodo il fondo svalutazione crediti o rischi su crediti può non essere espressione di una valutazione ragionevole. O, viceversa, iscrivere crediti per il loro intero ammontare pur in presenza di serie manifestazioni di "contestazione", rivelerà un comportamento illecito per assenza di ragionevolezza.

In definitiva, certamente i parametri impiegati saranno in parte differenti da quelli valevoli per i crediti in generale e maggiormente legati alla situazione concreta, ma anche in questo caso il redattore dovrà dare conto della presumibilità di realizzazione del credito alla luce di tutti i fattori concreti debitamente e ragionevolmente tenuti in considerazione. D'altra parte, però, negare l'iscrizione *a priori* sembra più frutto di una malintesa esigenza di tutela dei terzi che di una reale esigenza di cautela.

(23) C. Sottoriva, «Valutazione dei crediti in bilancio e ruolo della nota integrativa e della relazione sulla gestione», cit., pag. 1023.